



fisco e tributi

CIRCOLARE QUINDICINALE PER L'ASSOCIATO

numero 16 del 29 settembre 2016

NOTIZIE IN SINTESI

- ❖ **Operazioni Iva (p. 2)**
- ❖ **Bilanci (p. 2)**
- ❖ **Banca dati ipotecaria e catastale (p.3)**
- ❖ **Ricerca e Sviluppo (p.3)**
- ❖ **Sisma Centro Italia (p.4)**
- ❖ **I nuovi tassi di interesse sul differiamento del pagamento dei diritti doganali (p.4)**
- ❖ **Utilizzo e agevolazioni dell'invio telematico delle fatture (p.4)**

GIURISPRUDENZA IN BREVE

- ❖ **Conti dei soci riconducibili alla società a ristretta base (p. 5)**
- ❖ **Motivazione ampia quando il giudice interviene sulla portata delle prove (p. 5)**
- ❖ **Solo con gravità, precisione e concordanza spetta al contribuente la prova contraria (p. 5)**
- ❖ **Riscossione dell'Iva dovuta per l'estrazione delle merci di competenza delle Entrate (p. 6)**
- ❖ **Il contenuto della fattura (p. 6)**
- ❖ **Ai fini del *pro-rata* rileva anche la locazione temporanea (p. 6)**

NEWS E INFORMATIVE

- ❖ **Agevolata l'attività formativa degli autotrasportatori (p. 7)**
- ❖ **L'agenzia chiarisce la portata della nuova aliquota Iva del 5% prevista per talune prestazioni rese dalle coop sociali (p. 8)**
- ❖ **Regime del Moss: competenze "dirottate" al centro operativo di Pescara (p. 11)**
- ❖ **Integrazioni e correzioni possibili entro il 30 settembre 2016 (p. 12)**
- ❖ **Riammissione alla rateizzazione per i ruoli scaduti al 30/06/2016 con istanza da presentare entro il 20 ottobre 2016 (p. 14)**
- ❖ **Opzione per i regimi agevolati in Unico (p. 16)**
- ❖ **Opponibile il riporto automatico delle spese mediche sul modello precompilato (p. 17)**
- ❖ **Dal 2017 iscrizione automatica agli elenchi del 5 per mille (p. 19)**

APPROFONDIMENTI

- ❖ **Adempimenti dimenticati con lo spiraglio della "remissione in bonis" (p. 21)**
- ❖ **In scadenza i provvedimenti di assegnazione, cessione e trasformazione agevolate (p. 24)**

Aderente a:



NOTIZIE IN SINTESI

OPERAZIONI IVA

Dal 1° gennaio 2017 nuove modalità dei controlli a distanza delle operazioni Iva

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del 04/08/2016 viene prevista a decorrere dal 1° gennaio 2017 la possibilità da parte dell'Agenzia delle Entrate di incrociare i dati delle fatture attive e passive inviate telematicamente dai contribuenti già in proprio possesso con altre banche dati (Sistema di Interscambio, altre amministrazioni pubbliche, ecc.), al fine di favorire l'emersione spontanea di basi imponibili. In caso di esito dei controlli effettuati, l'Agenzia delle Entrate informerà telematicamente i contribuenti. Sono poi previsti effetti premiali quali la riduzione dei termini di decadenza in caso di incassi delle fatture emesse e pagamenti delle fatture ricevute effettuati interamente con strumenti tracciabili.

(Ministero dell'Economia e delle Finanze, Decreto 04/08/2016, G.U. n.208 del 06/09/2016)

BILANCI

Pubblica consultazione per la nuova tassonomia XBRL

Nel documento posto in consultazione e disponibile al link http://it.xbrl.org/wp-content/uploads/sites/5/2016/08/Tassonomia_PCI_2016-08-09.pdf sono evidenziate in giallo le novità e le modifiche introdotte rispetto alla vigente tassonomia versione 2015-12-14. Osservazioni e suggerimenti possono essere inviati all'indirizzo mail xbri@abi.it entro il 16 settembre 2016. Tra le novità:

- Bilancio d'esercizio in forma ordinaria: aggiornati gli schemi di stato patrimoniale, senza più i conti d'ordine in calce, e di Conto economico;
- Bilancio d'esercizio in forma abbreviata: in merito agli schemi abbreviati valgono le considerazioni espresse per il bilancio in forma ordinaria, seppure mediate dalle semplificazioni di cui all'art. 2435-bis del Codice civile. Il redattore potrà inoltre compilare, volontariamente, il rendiconto finanziario utilizzando il prospetto previsto per la forma ordinaria;
- Bilancio d'esercizio delle micro-imprese: gli schemi del bilancio delle micro-imprese sono stati mutuati dalla forma abbreviata, eliminando però – come da indicazioni della bozza di Oic 12 – le voci inerenti la valutazione degli strumenti finanziari derivati;
- Bilancio consolidato: aggiornati gli schemi di stato patrimoniale, senza più i conti d'ordine in calce, e di Conto economico.

(Associazione XBRL Italia, Bozza Tassonomia XBRL Principi Contabili Italiani, 09/08/2016)

Aderente a:



BANCA DATI IPOTECARIA E CATASTALE

Esteso alle persone giuridiche l'accesso telematico alle banche dati ipotecaria e catastale

L'Agenzia delle Entrate ha ampliato il servizio di consultazione telematica delle banche dati ipotecaria e catastale relativo a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento. L'accesso è gratuito ed in esenzione da tributi, e può essere effettuato ora anche da parte della persona non fisica che è titolare del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento. Requisito per la consultazione della banca dati è essere registrati ai servizi Entratel o Fisconline. Nello specifico, la consultazione riguarda, relativamente agli atti catastali, gli immobili di cui la persona non fisica risulta intestataria e, relativamente ai registri immobiliari, le formalità informatizzate in cui siano presenti sia la persona non fisica, sia gli immobili di cui la medesima risulta intestataria negli atti catastali. Il servizio di consultazione telematica rende disponibile il relativo esito solo se il codice fiscale presente nelle banche dati ipotecaria e catastale coincide con quello del titolare dell'abilitazione ai servizi Entratel o Fisconline. In tal modo è stato esteso un servizio, già attivo dal 31 marzo 2014 per le persone fisiche, che consente di ottenere: la visura catastale, sia per soggetto che per immobile; la mappa con la particella terreni; la planimetria del fabbricato; l'ispezione ipotecaria.

(Agenzia delle Entrate, Provvedimento n.125592, 02/08/2016)

RICERCA E SVILUPPO

Le spese vanno assunte al lordo dei contributi ricevuti e raggruppate per categorie

L'Agenzia delle entrate ha risposto ad un interpello di una società che usufruisce di due differenti agevolazioni per progetti di ricerca e sviluppo previste dall'Unione Europea e intende, altresì, beneficiare del credito di imposta previsto dall'articolo 3, D.L. 145/2013. Il documento di prassi fornisce, in particolare, chiarimenti in merito alla corretta valorizzazione dei costi rilevanti ai fini della determinazione dell'agevolazione, con riferimento sia al periodo d'imposta per il quale si intende fruire del bonus sia ai periodi rilevanti per il calcolo della media di riferimento (triennio precedente). Ai fini della valorizzazione di detti costi, gli stessi vanno assunti al lordo di altri contributi ricevuti sui medesimi, considerata l'assenza di un divieto di cumulo dell'agevolazione con altre misure di favore. Per determinare l'entità dell'agevolazione, l'istante deve raggruppare tutti gli investimenti ammissibili per categorie assumendo, quale costo rilevante, quello di competenza del periodo per il quale intende fruire del beneficio, al lordo della parte di contributo ricevuto con riferimento al medesimo costo, anche nel caso in cui il contributo sia pari all'intero costo.

(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.66, 03/08/2016)

Aderente a:



SISMA CENTRO ITALIA

Sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari dal 24/08/2016 al 16/12/2016

I contribuenti residenti ovvero aventi sede legale od operativa nei Comuni di Acquasanta terme, Arquata del Tronto, Montefortino, Montegallo, Montemonaco, Montereale, Capitignano, Campotosto, Valle Castellana, Rocca Santa Maria, Accumoli, Amatrice, Cittareale, Cascia, Monteleone di Spoleto, Norcia e Preci possono fruire di una sospensione fino al 16 dicembre 2016 dei versamenti e degli adempimenti tributari. Il Decreto specifica che la sospensione interessa anche i versamenti relativi a cartelle emesse dall'Agente della Riscossione o derivanti da accertamenti esecutivi. La sospensione non si opera alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti di imposta. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 20 dicembre 2016.

(Ministero dell'Economia e delle Finanze, Decreto 01/09/2016, G.U. n.207 del 05/09/2016)

I NUOVI TASSI DI INTERESSE SUL DIFFERIMENTO DEL PAGAMENTO DEI DIRITTI DOGANALI

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 2016 il D.M. 4 agosto 2016, con cui il Mef ha fissato i tassi semestrali di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali in riferimento al periodo 13 luglio 2016 – 12 gennaio 2017.

(Mef, D.M., 4/8/2016)

UTILIZZO E AGEVOLAZIONI DELL'INVIO TELEMATICO DELLE FATTURE

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 208 del 6 settembre 2016, il D.M. del 4 agosto 2016 con cui viene prevista, a decorrere dal 1° gennaio 2017, la possibilità da parte dell'Agenzia delle entrate di incrociare i dati delle fatture attive e passive inviate telematicamente dai contribuenti già in proprio possesso con altre banche dati (Sistema di Interscambio, altre Amministrazioni pubbliche, etc.), al fine di favorire l'emersione spontanea di basi imponibili. In caso di esito dei controlli effettuati, l'Agenzia delle entrate informerà telematicamente i contribuenti. Sono poi previsti effetti premiali quali la riduzione dei termini di decadenza in caso di incassi delle fatture emesse e pagamenti delle fatture ricevute effettuati interamente con strumenti tracciabili.

Si rimanda a un contributo a cura di F. Garrini, in uscita nel n. 36/2016 di questa rivista per gli opportuni approfondimenti.

(Mef, D.M., 4/8/2016)

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:

tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it

Aderente a:



GIURISPRUDENZA IN BREVE

Conti dei soci riconducibili alla società a ristretta base

La presunzione prevista dalla legge in base alla quale le movimentazioni sui conti bancari risultanti dai dati acquisiti dall'ufficio finanziario si presumono conseguenza di operazioni imponibili, opera anche in relazione alle società di capitali con riferimento alle somme di danaro movimentate sui conti intestati ai soci o ai loro coniugi, conti che devono ritenersi riferibili alla società contribuente stessa, in presenza di alcuni elementi sintomatici, come la ristretta compagine sociale e il rapporto di stretta contiguità familiare tra l'amministratore, o i soci, ed i coniugi intestatari dei conti bancari sottoposti a verifica; in tal caso, infatti, è particolarmente elevata la probabilità che le movimentazioni sui conti bancari dei soci, e perfino dei loro familiari, debbano - in difetto di specifiche ed analitiche dimostrazioni di segno contrario - ascriversi allo stesso ente sottoposto a verifica (cfr. *ex plurimis* sentenze n. 26829/2014 e n. 12276/2015).

Cassazione – sentenza n. 15876 – 19 luglio 2016 – 29 luglio 2016

Motivazione ampia quando il giudice interviene sulla portata delle prove

In tema di contenzioso tributario, l'Amministrazione finanziaria, ove contesti l'inesistenza di operazioni assunte a presupposto della deducibilità dei relativi costi e di detraibilità della relativa imposta, ha l'onere di provare, anche mediante presunzioni semplici, che dette operazioni, in realtà, non sono state effettuate, mentre, in presenza di siffatta prova, spetta al contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibili. In particolare, in tema di prova per presunzioni, il giudice, chiamato a esercitare la sua discrezionalità nell'apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti, deve esplicitare in maniera particolarmente chiara il criterio logico posto a base della selezione degli indizi e le ragioni del suo convincimento, tenendo conto che il relativo procedimento è necessariamente articolato in due momenti valutativi: occorre, invero, in primo luogo, una valutazione analitica degli elementi offerti, per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutte le emergenze così isolate, per accertare se esse siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente una o alcune soltanto di esse. Peraltro, affinché l'apprezzamento dell'efficacia sintomatica dei fatti noti sfugga al sindacato del giudice di legittimità, è necessario, non solo che essi vengano considerati sia singolarmente che nella loro globalità, all'esito di un giudizio di sintesi, per come *test* esplicitato, ma anche che del convincimento così maturato il decidente dia una motivazione adeguata e corretta sotto il profilo logico e giuridico (cfr. sentenze n. 9108/2012, n. 22801/2014, n. 25775/2014 e n. 23201/2015).

Cassazione – sentenza n. 16719 – 4 aprile – 9 agosto 2016

Solo con gravità, precisione e concordanza spetta al contribuente la prova contraria

In caso di accertamento con metodo c.d. analitico-induttivo l'onere della prova contraria grava sul contribuente solo nel caso in cui l'ufficio abbia a sua volta assolto all'onere, su di esso incombente in via primaria, di dimostrare che l'accertamento è basato su elementi presuntivi dotati dei caratteri di gravità,

Aderente a:



precisione e concordanza, non essendo sufficiente allegare elementi meramente indiziari, come è invece consentito nell'accertamento con metodo induttivo puro D.P.R. 600/1973, *ex articolo 39, comma 2*, il quale presuppone la assoluta (e non solo parziale) inattendibilità - e conseguente inutilizzabilità - dei dati risultanti dalle scritture contabili (cfr. sentenze n. 9784/2010, n. 17952/2013, n. 23550/2014, n. 16979/2015 e n. 16980/2015).

Cassazione – sentenza n. 16428 – 11 gennaio 2016 – 5 agosto 2016

Riscossione dell'Iva dovuta per l'estrazione delle merci di competenza delle Entrate

Posto che l'obbligazione doganale all'importazione non comprende l'Iva all'importazione e che l'autorità doganale è quella chiamata a occuparsi dell'obbligazione doganale all'importazione, di modo che soltanto per economia di procedimenti l'Agenzia delle dogane riscuote l'Iva all'importazione negli spazi doganali, spettano alla competenza dell'Agenzia delle entrate e non già a quella dell'Agenzia delle dogane l'accertamento e la riscossione dell'Iva intracomunitaria al di fuori degli spazi doganali, in particolare dell'Iva da assolvere all'atto dell'estrazione della merce dai depositi fiscali Iva mediante il meccanismo dell'inversione contabile.

Cassazione – sentenza n. 16465 – 27 giugno 2016 – 5 agosto 2016

Il contenuto della fattura

In tema di determinazione della base imponibile Iva, la fattura deve contenere ai sensi del D.P.R. 633/1972, articolo 21, comma 2, lettera I), l'esatta indicazione di *“aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con arrotondamento al centesimo di euro”* ed il cessionario, che abbia dato luogo ad una irregolarità della fatturazione, dichiarando una destinazione di uso del prodotto rilevante per la componente fiscale (accisa) della base imponibile, risultata inesatta in ragione della diversa destinazione di uso data al prodotto dal medesimo dichiarante mediante la successiva commercializzazione, deve provvedere alla regolarizzazione della fattura in ragione delle evidenti ricadute della dichiarazione sulla quantificazione della base imponibile e deve presentare nel termine di 30 giorni un documento integrativo indicante il maggior imponibile, previo versamento della maggiore imposta dovuta, ai sensi del D.Lgs. 471/1997, articolo 6, comma 8, lettera L, incorrendo altrimenti nella comminatoria della sanzione prevista dal medesimo comma 8”.

Cassazione – sentenza n. 16767 – 6 giugno 2016 – 9 agosto 2016

Ai fini del pro-rata rileva anche la locazione temporanea

Ricadono nella nozione di attività propria dell'impresa ai fini della riduzione percentuale operazioni “attive” esenti, non solo gli atti che tipicamente esprimano raggiungimento del fine produttivo dell'impresa individuale o collettiva, come definito nel negozio costitutivo, ma anche gli ulteriori atti che configurino strumento normale per il conseguimento di quel fine secondo parametri di regolarità causale, o siano comunque ad esso legati da un nesso di carattere funzionale non meramente occasionale. Ne consegue che la locazione di un fabbricato o di una sua porzione da parte dell'imprenditore che lo ha realizzato e che si prefigga l'obiettivo di venderlo deve essere qualificata, ai fini previsti dalla norma citata, atto compreso nell'attività d'impresa, se rimane sul piano della gestione conservativa durante un periodo di stasi del mercato, ovvero in attesa del momento più proficuo per la vendita, ivi compresa *“l'opzione della temporanea devoluzione del godimento del bene a terzi, dietro corrispettivo, in relazione a valutazioni imprenditoriali sui*

Aderente a:



tempi prevedibili per l'alienazione e sui vantaggi dell'una e dell'altra alternativa" (cfr. sentenze n. 6194/2001, n. 9762/2003, n. 912/2006, n. 11073/2006, n. 6574/2008, n. 5970/2014 e n. 4613/2016).

Cassazione – sentenza n. 16683 – 4 febbraio 2016 – 9 agosto 2016

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it

NEWS E INFORMATIVE

AGEVOLATA L'ATTIVITÀ FORMATIVA DEGLI AUTOTRASPORTATORI

Tra i provvedimenti a favore del settore autotrasporto, in applicazione delle previsioni di spesa contenute nella Finanziaria 2015, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con decreto 130/2015, ha destinato 10 milioni di euro per la formazione professionale nel settore autotrasporto relativamente all'attività formativa avviata e svolta negli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017.

In particolare con decreto 9/6/2016 pubblicato in G.U. n. 175 del 28 luglio 2016 sono state individuate le modalità di erogazione dell'agevolazione per l'attività formativa avviata nel periodo 1/12/2016 – 31/5/2017.

Soggetti agevolati

Tale contributo è riconosciuto a favore delle imprese di autotrasporto di merci conto terzi con sede principale o secondaria in Italia, iscritte al Registro elettronico nazionale e a quelle esercenti l'attività con veicoli di massa massima complessiva fino a 1,5 t iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, i cui titolari, soci, amministratori, dipendenti o addetti partecipino ad attività di formazione e/o aggiornamento.

Oggetto dell'agevolazione

Oggetto del corso deve essere l'acquisizione di competenze nella gestione d'impresa, di nuove tecnologie, sviluppo della competitività e innalzamento del livello di sicurezza stradale e del lavoro in genere, non sono agevolati i corsi per l'accesso alla professione di autotrasportatore o per l'acquisizione o il rinnovo dei titoli per l'esercizio della attività.

Aderente a:



Ammontare della fruizione e condizioni

L'agevolazione consiste nella attribuzione di un credito di imposta nella misura massima di 150.000 euro per impresa nel rispetto di massimali di spesa dettati dalla normativa stessa.

L'azienda deve infatti presentare un progetto formativo nel quale risultino le ore formative per partecipante (non più di 30), i compensi per le docenze (non più di euro 120 l'ora), l'esistenza di un *tutor* e la relativa spesa oraria (non più di euro 30) nonché i servizi di consulenza (che non possono superare il 20% del costo totale dei costi ammissibili).

In ogni caso le spese per le attività di docenza e didattica, per le trasferte, materiale e ammortamento dei beni il cui utilizzo sia riferibile esclusivamente al progetto devono risultare pari o superiori al 50% di tutti i costi ammissibili.

Il progetto formativo va completato entro il 31 maggio 2017 ed entro il 20 giugno 2017 va presentata, con le modalità di cui si dirà oltre, l'apposita rendicontazione dei costi sostenuti come risultanti dalle fatture, la documentazione contabile andrà in ogni caso certificata, a pena di inammissibilità, da un revisore legale.

La domanda per l'ammissione al beneficio va presentata esclusivamente in via telematica dal 26 settembre 2016 al 28 ottobre 2016, ciascuna impresa può presentare una sola domanda.

Qualora l'azienda fosse destinataria del contributo questo potrà essere fruito come credito d'imposta utilizzabile in compensazione nel modello F24, codice tributo 6862, con indicazione quale anno di riferimento dell'anno cui il credito si riferisce.

L'AGENZIA CHIARISCE LA PORTATA DELLA NUOVA ALIQUOTA IVA DEL 5% PREVISTA PER TALUNE PRESTAZIONI RESE DALLE COOP SOCIALI

Con la circolare n. 31/E del 15 luglio scorso l'Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti in relazione alla novità introdotta dalla L. 208/2015 (Stabilità 2016) che prevede l'istituzione di una nuova aliquota ridotta, nella misura del 5%, applicabile alle prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese dalle cooperative sociali e loro consorzi nei confronti di particolari categorie di soggetti svantaggiati.

L'intervento del Legislatore si è reso necessario per rendere conforme l'ordinamento interno a quello comunitario, atteso che secondo quanto previsto dall'articolo 98 della Direttiva 2006/112/CE è consentito agli Stati membri di applicare – in relazione a talune cessioni di beni e prestazioni di servizi - una o due aliquote ridotte che non possono, tuttavia, essere inferiori al 5%.

Il documento di prassi in commento, peraltro, oltre a riepilogare e a fornire indicazioni sulla disciplina in vigore dallo scorso 1° gennaio 2016, offre anche una disamina della previgente disciplina in vigore fino al 31 dicembre 2015, che di seguito si riporta in forma di rappresentazione schematica (con limitato riferimento al biennio precedente l'avvento della richiamata novità).

Aderente a:



Regime Iva previgente (applicabile per il periodo 1.1.2014 – 31.12.2015)

Tipologia di prestazioni	Disciplina applicabile
prestazioni rese dalle cooperative sociali di cui alla legge n. 381/91, sia direttamente ai soggetti fruitori finali, sia in virtù di appalti o convenzioni con soggetti terzi	<p><u>ALTERNATIVA TRA</u></p> <ul style="list-style-type: none"> regime di imponibilità con l'aliquota del 4% di cui al ripristinato n. 41-bis) opzione, in quanto Onlus “di diritto”, per il regime di esenzione dal tributo rispettivamente previsto dai nn. da 18) a 21) e 27-ter), dell'articolo 10, D.P.R. 633/1972, a seconda della tipologia di prestazione in concreto resa
prestazioni delle cooperative generiche divenute Onlus a seguito dell'iscrizione prevista per tali organizzazioni, e per quelle rese dagli altri soggetti elencati nel citato n. 27-ter) articolo 10, D.P.R. 633/1972	<p><u>ALTERNATIVA TRA</u></p> <ul style="list-style-type: none"> regime di esenzione di cui ai nn. da 18) a 21), e 27-ter), dell'articolo 10, D.P.R. 633/1972, se rese direttamente nei confronti dei soggetti svantaggiati aliquota ordinaria, se rese sulla base di appalti o convenzioni con soggetti terzi;
per le prestazioni rese dalle cooperative “generiche” non Onlus, nonché per quelle rese da soggetti <u>diversi</u> da quelli indicati citato n. 27-ter) articolo 10, D.P.R. 633/1972	<ul style="list-style-type: none"> aliquota ordinaria

La nuova disciplina in vigore dal 1.1.2016

L'introduzione della nuova aliquota del 5% avviene mediante la riformulazione dell'articolo 16, D.P.R. 633/1972 che nella versione novellata richiama una nuova parte II-bis nella Tabella A allegata al D.P.R. 633/1972, che a sua volta prevede al n.1) che siano soggette alla nuova aliquota Iva del 5% “*le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi*”.

Con la citata circolare n. 31/E/2016 l'Agenzia precisa tanto l'ambito soggettivo quanto quello oggettivo della nuova aliquota, fornendo indicazioni anche con riferimento alla decorrenza e agli effetti della nuova disposizione.

Soggetti interessati alla nuova aliquota del 5%

cooperative sociali e loro consorzi

Aderente a:



Prestazioni interessate dalla nuova aliquota del 5%

Tipologia di prestazioni	Articolo 10 D.P.R. 633/1972
• le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza	n.18
• le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da Onlus, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali	n.19
• le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da Onlus, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici	n.20
• le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie	n.21
• le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili in favore di specifiche categorie di soggetti rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da Onlus	n.27-ter

Soggetti destinatari delle prestazioni ad aliquota 5%

Si tratta dei soggetti menzionati dal n. 27-ter, articolo 10, D.P.R. 633/1972, e quindi *"anziani inabili, adulti, tossicodipendenti e malati di AIDS, handicappati psicofisici, minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, persone detenute, donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo"*.

Pertanto, la nuova l'aliquota Iva del 5%:

- trova applicazione con riferimento ad una platea più ampia di quella precedentemente soggetta all'aliquota del 4%, comprendendo, rispetto ai soggetti annoverati in precedenza, anche persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, detenuti e donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo;
- si rende applicabile, al pari della precedente aliquota del 4%, sia alle prestazioni effettuate dalle cooperative sociali in esecuzione di contratti di appalto, convenzioni e concessioni sia a quelle rese direttamente agli utenti,

Aderente a:



Le modifiche normative, inoltre, intervengono anche con riferimento al venir meno - a decorrere dal 1° gennaio 2016 - della possibilità per le cooperative sociali e loro consorzi di optare per la previsione di esenzione di cui all'articolo 10, comma 8, D.Lgs. 460/1997.

Sul punto l'Agenzia con la citata circolare n. 31/E/2016 precisa che, non essendo stato l'articolo 10, comma 8, D.Lgs. 460/1997 interessato da alcun intervento normativo, tale previsione di esenzione continuerà ad esplicare i suoi effetti in relazione agli altri soggetti dalla stessa qualificati come Onlus di diritto, diversi dalle cooperative sociali, e, per quanto concerne queste ultime, solo con riferimento ai tributi diversi dall'Iva. Vediamo pertanto di fornire una sintesi della nuova disciplina riguardante le prestazioni interessate dalla modifica normativa.

La nuova disciplina in vigore dal 1° gennaio 2016

<p>Le prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative di cui ai nn. da 18) a 21) e 27-ter) dell'articolo 10, primo comma, D.P.R. 633/1972, rese da cooperative, sia direttamente sia in forza convenzioni e contratti di ogni genere, nei confronti delle categorie di soggetti elencati dallo stesso n. 27-ter)</p>	
Aliquota ridotta del 5%	Cooperative sociali e loro consorzi
Regime di esenzione	Cooperative non sociali aventi la qualifica di Onlus
Aliquota ordinaria del 22%	Cooperative non sociali e non Onlus (*)

(*) sempreché non abbiano oggettivamente le caratteristiche per rientrare nell'applicazione delle esenzioni di cui ai nn. 18) e 21) dell'articolo 10, D.P.R. 633/1972

Con riferimento alla decorrenza, infine, viene ribadito dall'Agenzia che le modifiche normative si rendono applicabili “.... alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati” successivamente al 1° gennaio 2016 (data di entrata in vigore della legge)”.

Pertanto, per le operazioni compiute in base a contratti stipulati entro tale data e ancora in essere, le cooperative sociali di cui alla L. 381/1991 e loro consorzi continueranno ad applicare l'aliquota Iva del 4% o il regime di esenzione, in base all'opzione già effettuata ai sensi della normativa allora vigente.

REGIME DEL MOSS: COMPETENZE “DIROTTATE” AL CENTRO OPERATIVO DI PESCARA

Con il provvedimento direttoriale n.118987 del 26 luglio 2016 l'Agenzia delle entrate stabilisce che a decorrere dal prossimo 1° ottobre 2016 l'ufficio competente a svolgere le attività connesse ai regimi speciali

Aderente a:



Iva del Moss sarà il Centro operativo di Pescara, sottraendo così tale funzione a quello di Venezia, che manterrà così la competenza in materia fino al prossimo 30 settembre.

Cos'è il Moss

Il *Mini One Stop Shop* (Moss) è un regime speciale Iva che consente alle aziende di dichiarare e versare l'imposta dovuta sui servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici prestati a consumatori finali europei (B2C) senza doversi identificare in ciascuno Stato. Per agevolare l'assolvimento dell'Iva nei diversi Stati della UE, il prestatore può identificarsi in un solo Stato, ove adempiere agli obblighi impositivi. Tale sistema è stato introdotto nell'ordinamento italiano con il D.Lgs. 42/2015 e ha carattere facoltativo, ma se il soggetto passivo decide di avvalersene è tenuto ad applicarlo in tutti gli Stati membri. Possono avvalersi del "Moss" sia i soggetti passivi stabiliti al di fuori della UE (regime non UE), sia quelli stabiliti nell'Unione Europea (regime UE).

In virtù del citato Provvedimento direttoriale, quindi, il Centro operativo di Pescara acquisirà la competenza in relazione alle diverse attività connesse ai regimi speciali Iva del Moss, tra le quali vanno ricordate la lavorazione delle richieste di identificazione e di registrazione, l'emissione dei provvedimenti di sospensione, esclusione e cancellazione dal regime prescelto e i controlli automatizzati *ex articolo 54-ter*, commi 1, 2 e 3, D.P.R. 633/1972.

Lo spostamento da Venezia a Pescara, inoltre, esplicherà i suoi effetti anche sotto il profilo della gestione delle controversie riguardanti la materia in commento: per gli atti emessi da tale centro operativo, in base alle disposizioni che disciplinano il contenzioso tributario (articoli 4 e 10, D.Lgs. 546/1992), sarà quindi competente la Commissione Tributaria Provinciale di Pescara.

Il nuovo provvedimento, inoltre, descrive nel dettaglio (con specifiche schede indicate al citato documento) le procedure on line che gli operatori dovranno seguire, a seconda che vogliano registrarsi al regime Ue o a quello non Ue, oltre a precisare le regole da seguire per la trasmissione della dichiarazione trimestrale Iva riepilogativa delle operazioni effettuate, nonché, per richiedere la variazione dei dati presentati, comunicare l'intenzione di non fornire più i servizi oggetto del regime o la perdita dei requisiti richiesti.

INTEGRAZIONI E CORREZIONI POSSIBILI ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2016

Ricordiamo a tutti gli associati che, il prossimo 30 settembre 2016, scade il termine per provvedere all'invio telematico delle dichiarazioni dei redditi e Irap relative al periodo di imposta 2015. Entro tale data l'intermediario provvederà, quindi, in qualità di intermediario abilitato, a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2015 già predisposte negli scorsi mesi.

Aderente a:



Va, infine, ricordato che la data del 30 settembre 2016 rappresenta anche il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa al 2015 (sia unificata che in forma autonoma).

Ulteriore documentazione relativa al 2015 per integrazione dichiarazioni

Con la presente si intende ricordare agli associati che, nel caso in cui qualcuno fosse in possesso di ulteriore documentazione relativa al 2015 (redditi, oneri deducibili e detraibili, ecc.) in precedenza non consegnata al proprio commercialista, entro la scadenza del 30 settembre 2016 è possibile integrare le informazioni contenute nella dichiarazione Unico 2016, cosicché detta dichiarazione possa essere inviata correttamente. Allo stesso modo, sarà possibile predisporre la dichiarazione per il 2015 qualora in precedenza si sia ritenuto di non predisporla. L'invio delle dichiarazioni entro il termine ordinario di presentazione evita l'applicazione delle sanzioni previste per l'omessa o tardiva (quest'ultima possibile nei 90 giorni successivi alla scadenza ordinaria) presentazione della dichiarazione.

Qualora non si sia ancora provveduto a ravvedere i parziali/omessi versamenti di Irpef, Ires, Irap ed Iva non eseguiti per l'anno 2015, sarà possibile farlo anche in data successiva a quella del termine di presentazione della dichiarazione (30 settembre 2016) fruendo della sanzione ridotta ad 1/7 del 30% (pari al 4,29%), entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno 2016 (30 settembre 2017). Non sarà più possibile, però, fruire delle sanzioni ridotte previste con il ravvedimento operoso qualora sia constatata la violazione, qualora siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche ovvero qualora siano iniziate altre attività di accertamento.

Integrazione di dichiarazioni di anni precedenti

Si ricorda, inoltre, che sempre entro il prossimo 30 settembre 2016 è possibile integrare anche le dichiarazioni relative a periodi d'imposta precedenti. Con riferimento al caso della integrazione a favore della dichiarazione (possibile solo entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva), qualora il contribuente recuperi un onere deducibile o detraibile pagato nel 2014, potrà presentare il modello Unico 2015 integrativo e indicare in esso il credito da riportare nella successiva dichiarazione Unico 2016 al fine di poter così recuperare lo stesso in compensazione tramite modello F24.

Investimenti all'estero

Il quadro RW del modello Unico deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e, in ogni caso, ai fini dell'Imposta sul valore degli immobili all'estero (Ivie) e dell'Imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero (Ivafe). Qualora non fosse già stato fatto, coloro che detengono investimenti all'estero alla data del 31 dicembre 2015, sia finanziari (conti correnti, partecipazioni in società, ecc.) che patrimoniali (immobili, imbarcazioni, oggetti d'arte, ecc.), sono invitati a comunicarlo tempestivamente al proprio commercialista.

Visto di conformità imposte dirette

I contribuenti che attraverso il modello F24 utilizzano in compensazione orizzontale i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte

Aderente a:



sul reddito e all'Irap per importi superiori a 15.000 euro annui, devono richiedere l'apposizione del visto di conformità.

L'apposizione del visto di conformità si rende necessaria per coloro che intendono utilizzare (o che hanno utilizzato) crediti Irpef, Ires, Irap, da ritenute versate in eccesso e da imposte sostitutive e addizionali per importi superiori a 15.000 euro, formatisi nel periodo di imposta 2015. Pertanto, la semplice esistenza del credito sopra soglia (se non utilizzato in compensazione o utilizzato per importi non eccedenti i 15.000 euro) non è di per sé elemento che obbliga all'apposizione del visto.

In caso di utilizzo in compensazione di crediti oltre il limite di 15.000 euro in mancanza del visto di conformità è applicabile, in capo al contribuente, la sanzione del 30% degli importi indebitamente compensati. L'infedele attestazione dell'esecuzione dei controlli dal parte del soggetto che appone il visto o la sottoscrizione è, invece, punita in capo all'asseveratore con una sanzione amministrativa da 258 euro a 2.582 euro. Si ricorda, infine, che il soggetto che appone il visto è obbligato alla trasmissione telematica della dichiarazione, tranne l'ipotesi in cui si provveda alla sottoscrizione da parte del revisore contabile.

RIAMMISSIONE ALLA RATEIZZAZIONE PER I RUOLI SCADUTI AL 30/06/2016 CON ISTANZA DA PRESENTARE ENTRO IL 20 OTTOBRE 2016

Con la pubblicazione della Legge 160/2016 di conversione del D.L. "Enti locali" sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2016, i contribuenti che sono decaduti dal beneficio della rateizzazione entro il 30 giugno 2016, possono chiedere una nuova dilazione delle somme non ancora versate senza avere l'obbligo di pagare integralmente le rate scadute all'atto della domanda. La richiesta di riammissione deve essere fatta improrogabilmente entro e non oltre il 20 ottobre 2016.

Sempre con lo stesso provvedimento (L. 160/2016) è stata aumentata da 50.000 euro a 60.000 euro la soglia di importo del debito della singola cartella per potere richiedere la rateizzazione presentando una istanza semplice, senza aggiungere alcuna documentazione e dichiarando la temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria.

Quali sono le rateazioni decadute entro il 30/06/2016 che possono fruire della nuova rateazione

La Legge 160/2016 individua in modo puntuale le dilazioni scadute entro il 30 giugno 2016 che possono essere ammesse alla riammissione in termini con istanza da presentare entro il 20 ottobre 2016. Trattasi di:

1. le dilazioni di cui all'articolo 19, comma 1, D.P.R. 602/1973 (rateazione ordinaria, che può giungere fino a 72 rate mensili);

Aderente a:



2. le dilazioni di cui all'articolo 19, comma 1-bis, D.P.R. 602/1973 (rateazione in proroga, concedibile una sola volta in presenza di un peggioramento della situazione del contribuente);
3. le dilazioni di cui all'articolo 19, comma 1-quinquies, D.P.R. 602/1973 (rateazione straordinaria, che può giungere fino a 120 rate mensili).

Il contribuente che intende richiedere la riammissione alla rateizzazione (senza dovere immediatamente pagare le rate già scadute) dovrà utilizzare lo specifico modulo RR1 disponibile al [link](http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/export/sites/equitalia/.content/files/it/Modulistica/RR1-MODELLO-RIAMMISSIONE-DECADUTI.pdf) <http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/export/sites/equitalia/.content/files/it/Modulistica/RR1-MODELLO-RIAMMISSIONE-DECADUTI.pdf> e, una volta riammesso, decadrà nuovamente in caso di mancato pagamento di due rate (anche non consecutive). Equitalia in presenza di rateazioni decadute potrà attivare le procedure cautelari/esecutive per il recupero del debito.

Dal 22 ottobre 2015 con l'entrata in vigore del D.Lgs. 159/2015 è cambiato il numero di rate scadute che causa la decadenza dal beneficio della prima rateazione richiesta dopo che è stata notificata la cartella esattoriale:

- per la prima rateazione concessa fino al 21 ottobre 2015 il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione in caso di mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive;
- per la prima rateazione concessa dal 22 ottobre 2015 il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione in caso di mancato pagamento di 5 rate, anche non consecutive.

È, in ogni caso, fatta salva la facoltà, per il contribuente decaduto da una rateazione in data successiva al 30 giugno 2016, ovvero, qualora non venga presentata l'istanza in possesso dei requisiti richiesti entro il 20 ottobre 2016 per rateazioni già decadute al 30 giugno 2016, di essere riammesso alla rateizzazione originaria: in questo caso, però, tutte le rate scadute dovranno essere integralmente pagate al momento di presentazione della nuova istanza.

La rimessione in termini riguarda anche le dilazioni con l'Agenzia delle Entrate relative ad acquisenze ad avvisi di accertamento e ad accertamenti con adesione decadute tra il 16 ottobre 2015 e il 1° luglio 2016. Non vi sono limitazioni in ordine alle imposte oggetto di accertamento (imposte sui redditi, Iva, registro, etc.). Non dovrebbero essere comprese, invece, le dilazioni derivanti da mediazione e conciliazione giudiziale (secondo quanto precisato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare n. 13/E/2016). Anche in questi casi la domanda deve essere presentata entro il 20 ottobre 2016 e la nuova decadenza dal piano di rateazione avverrà in caso di mancato pagamento di una sola rata entro la scadenza di quella successiva.

L'incremento della soglia da 50.000 euro a 60.000 euro per la rateizzazione in Equitalia con domanda semplice

Un'altra novità prevista dalla L. 160/2016 è la possibilità di presentare l'istanza di rateizzazione ad Equitalia senza allegare documenti comprovanti la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica per le somme iscritte a ruolo di importo inferiore a 60.000 euro. Concorre a determinare la nuova soglia di 60.000 euro, oltre all'importo per il quale si chiede la rateizzazione, anche il debito residuo di piani di rateazione già in corso. Il modulo per la richiesta o proroga di rateizzazione ordinaria importi fino a 60.000 euro per tutti i soggetti (persone fisiche, società di persone, società di capitali, ecc.) è disponibile al [link](http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/export/sites/equitalia/.content/files/it/Modulistica/20082016-R1-) <http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/export/sites/equitalia/.content/files/it/Modulistica/20082016-R1->

Aderente a:



[RICHIESTA-O-PROR-RATEIZZ-ORD-TUTTI-I-SOGGETTI.pdf](#). L'importo di ciascuna rata non può in ogni caso essere inferiore a 50 euro.

OPZIONE PER I REGIMI AGEVOLATI IN UNICO

Già a decorrere dallo scorso anno, devono essere effettuate in Unico le opzioni per i seguenti regimi:

- opzione per il regime di **tassazione per trasparenza delle società di capitali**, ossia la possibilità di applicare anche alle Srl un meccanismo di tassazione analogo a quello delle società di persone, in modo tale che il reddito conseguito sia tassato direttamente pro quota in capo ai soci (successivamente le distribuzioni di utili non saranno tassate). Tale opzione riguarda sia la “grande trasparenza”, dove i soci sono altre società di capitali, così come la “piccola trasparenza”, dove i soci sono persone fisiche. L'opzione è vincolante per 3 esercizi. In Unico andranno comunicate l'opzione, il rinnovo o la conferma del regime di tassazione per trasparenza;
- opzione per il regime di **tassazione consolidata**, ossia la possibilità di determinare un'unica base imponibile in capo al consolidato. L'opzione è vincolante per 3 esercizi;
- opzione per il regime di **Tonnage Tax**, ossia il regime opzionale di determinazione forfetaria del reddito imponibile delle imprese marittime. L'opzione è irrevocabile e dura per 10 esercizi;
- opzione per l'applicazione **dell'Irap con le regole contabili** (e non fiscali) per i soggetti Irpef (sia società di persone che imprese individuali) in regime di contabilità ordinaria. In questo caso, essendo un'opzione che riguarda l'Irap, l'opzione (o la revoca) non avviene nell'ambito del modello Unico, ma nella dichiarazione del tributo regionale. L'opzione è vincolante per 3 esercizi (e in caso di mancata revoca, si rinnova per un ulteriore triennio).

Opzione in dichiarazione

In passato ciascuno di tali regimi aveva modalità peculiari per l'esercizio dell'opzione, della revoca e dei rinnovi (ancora in vigore nel caso in cui l'opzione riguardi un anno in cui non viene presentata la dichiarazione, come per il primo anno di attività); la regole attualmente in vigore, così come modificare dal D.Lgs. 175/2014, prevedono che le scelte siano esplicite con la dichiarazione presentata nel periodo di imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione.

Ciò significa, ad esempio, che la Snc che intendesse determinare l'Irap con le regole contabili **a decorrere dal 2016**, dovrà manifestare tale scelta nel modello **Unico** relativo al periodo **2016**, che viene inviato durante l'anno 2016.

Aderente a:



Utilizzo di modello specifico

Rimane, tuttavia, l'obbligo di presentare lo specifico modello approvato con provvedimento n. 161213 del 17 dicembre 2015 *denominato "Comunicazioni per i regimi di tonnage tax, consolidato, trasparenza e per l'opzione Irap"*, nei seguenti casi:

- variazioni del gruppo di imprese che hanno aderito al regime della *Tonnage tax* (articolo 5, D.M. 23 giugno 2005);
- interruzione della tassazione di gruppo o mancato rinnovo dell'opzione (articoli 13 e 14, D.M. 9 giugno 2004);
- perdita di efficacia o conferma dell'opzione per la trasparenza fiscale (articoli 4 e 10, D.M. 23 aprile 2004);
- opzione per la determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap secondo le regole dell'articolo 5, D.Lgs. 446/1997, da parte degli imprenditori individuali e delle società di persone che non possono comunicarla con la dichiarazione Irap in quanto non tenuti alla sua presentazione per il periodo d'imposta precedente a quello a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione (ad esempio, primo periodo d'imposta di esercizio dell'attività);
- opzione per il regime di tassazione di gruppo, per il regime della *Tonnage tax* o per il regime di trasparenza fiscale da parte delle società che non possono comunicarla con il modello Unico, poiché nel primo anno di attività, ovvero devono ricorrere a diverso modello Unico (ad. esempio, Società di persone, SP, anziché Società di capitali, SC) in ragione della forma societaria in essere nell'annualità precedente.

OPPONIBILE IL RIPORTO AUTOMATICO DELLE SPESE MEDICHE SUL MODELLO PRECOMPIILATO

Nel modello di dichiarazione precompilata per i redditi 2016 saranno resi disponibili dal servizio STS, Sistema Tessera Sanitaria, i dati relativi a ogni spesa medica sostenuta in corso d'anno dal contribuente.

Questo è quanto stabilito con provvedimento n. 123325 del 29 luglio 2016 dall'Agenzia delle entrate. In particolare, secondo quanto disposto dall'Amministrazione, verranno riportati nella dichiarazione precompilata i dati relativi:

- alle spese sanitarie sostenute nel periodo d'imposta precedente e
- ai rimborsi effettuati nell'anno precedente per prestazioni non erogate o parzialmente erogate, specificando la data nella quale sono stati versati i corrispettivi delle prestazioni non fruite.

Si tratta in sostanza dei dati estrapolabili da:

- ricevute di pagamento;

Aderente a:



- fatture;
- scontrini fiscali relativi alle spese sanitarie;
- *ticket*;
- spese per l'acquisto di farmaci (anche omeopatici);
- prestazioni fornite nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;
- dispositivi medici con marcatura CE;
- servizi erogati dalle farmacie come per esempio l'ecocardiogramma;
- farmaci per uso veterinario;
- visite mediche generiche e specialistiche;
- spese per prestazioni di chirurgia e medicina estetica.

Tali dati saranno resi disponibili all'Agenzia dal sistema TS a partire dal 1° marzo dell'anno di imposta successivo a quello di sostenimento (quindi per le spese sostenute nel 2016 dal 1° marzo 2017) mentre i medesimi dati potranno essere visionati dal contribuente a partire dal 15 aprile del medesimo anno.

Quello che rileva è che l'Agenzia ha chiarito che ciascun assistito può esercitare la propria opposizione a rendere disponibili tali dati.

A tal fine nel caso di spesa documentata da scontrino parlante, il contribuente potrà non comunicare al soggetto che emette lo stesso il proprio codice fiscale mentre negli altri casi, ovvero per spese diversamente documentate, egli dovrà chiedere verbalmente al medico o alla struttura sanitaria l'annotazione dell'opposizione sul documento fiscale.

L'informazione di tale opposizione deve essere conservata anche dal medico o dalla struttura sanitaria.

→ L'opposizione può essere manifestata dal 1° al 28 febbraio dell'anno successivo al periodo d'imposta di riferimento, anche accedendo all'area autenticata del sito *web* dedicato del Sistema Tessera Sanitaria tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure tramite le credenziali Fisconline rilasciate dall'Agenzia delle entrate.

In particolare, nella fase di prima applicazione della normativa, l'opposizione potrà essere esercitata solo con riferimento ai servizi sanitari sostenuti a partire dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento in commento, quindi dal 1° ottobre 2016.

Diversamente dal 1° ottobre dell'anno di riferimento al 31 gennaio dell'anno successivo, l'assistito può esercitare l'opposizione a rendere disponibili all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle spese comunicando con la stessa tramite:

- *mail* all'indirizzo di posta elettronica che sarà pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate;
- telefono, mediante l'utilizzo dei numeri 848.800.444 - 0696668907 (da cellulare) – +39 0696668933 (da estero);
- recandosi personalmente presso un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate e consegnando apposito modello di richiesta di opposizione.

Aderente a:



DAL 2017 ISCRIZIONE AUTOMATICA AGLI ELENCHI DEL 5 PER MILLE

Con il **D.P.C.M. datato 7 luglio 2016**, viene data attuazione alle previsioni contenute nella Legge di Stabilità 2015 (articolo 1, comma 154, L. 190/2014) in materia di trasparenza e di efficacia nell'utilizzazione della quota del cinque per mille.

Il nuovo provvedimento apporta significative modifiche al precedente D.P.C.M. 23 aprile 2010, che negli ultimi anni ha regolato le attività di quanti (enti di volontariato ed associazioni sportive) hanno inteso richiedere ai contribuenti di destinare loro una parte della propria Irpef (il cinque per mille, appunto) operando tale scelta in dichiarazione dei redditi. Si ricorda che a seguito delle modifiche normative contenute nella Legge Stabilità 2015, il cinque per mille ha assunto a pieno titolo il profilo di un contributo certo, a regime, non più quindi soggetto a proroghe o rinnovi annuali continui, per cui il beneficio del 5 per mille rappresenta una forma stabile di finanziamento per un ampio ventaglio di settori di rilevanza sociale.

Lo scorso anno, con la circolare n. 13/E/2015, l'Agenzia delle entrate ha fornito una sintesi degli adempimenti da porre in essere ai fini dell'ammissione al contributo, una sorta di guida con le istruzioni complete in riferimento alla tempistica e alle modalità da seguire. Indicazioni che vanno ora riconsiderate e "ritarate" alla luce dei contenuti proposti dal recente decreto attuativo.

Decorrenza dal 2017

Il comma 2 dell'articolo 1 del citato D.P.C.M. prevede espressamente che le stesse *"si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 2017 con riferimento ai soggetti regolarmente iscritti nel 2016"*. Solo quindi per gli enti che hanno correttamente completato l'*iter* nel corso del presente anno (o che potranno farlo anche entro il prossimo 30 settembre 2016 sfruttando le possibilità offerte dall'istituto della remissione *in bonis*) avranno diritto a godere delle semplificazioni, che di seguito descriveremo, già a partire dall'esercizio finanziario 2017.

Per quanti invece vorranno procedere alla "prima iscrizione" a decorrere dal 2017 si dovrà necessariamente fare ricorso alle modalità descritte nella già citata circolare n. 13/E/2015.

Abrogazione di adempimenti

Con l'articolo 6-bis del D.P.C.M. 7 luglio 2016, rubricato *"Semplificazione degli adempimenti per l'ammissione al riparto della quota del cinque per mille"*, viene sostanzialmente previsto un esonero dagli adempimenti per quanti hanno già provveduto almeno una volta a tali adempimenti. In particolare gli enti interessati non dovranno più provvedere a:

- presentare telematicamente la domanda di iscrizione negli elenchi (che per l'esercizio finanziario 2016 doveva essere spedita entro lo scorso 31 marzo 2016);

Aderente a:



- presentare - tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno – la dichiarazione sostitutiva con la quale l'ente interessato conferma la sussistenza dei requisiti che consentono l'accesso al beneficio fiscale (che per l'esercizio finanziario 2016 doveva essere spedita entro lo scorso 30 giugno 2016).

Iscrizione automatica sul web

Detti adempimenti verranno “sostituiti” da una iscrizione automatica in un apposito elenco pubblicato sul sito web dell’Agenzia delle entrate che avverrà entro il 31 marzo di ciascun anno. È poi prevista una procedura per correggere eventuali errori o per apportare modifiche, da attuarsi entro il successivo 20 maggio, che prevede verosimilmente l’invio di una lettera raccomandata presso la DRE competente per territorio (il decreto, in realtà, non prevede in concreto la modalità da utilizzare per l’invio di tale comunicazione e, quindi, sarà necessario attendere indicazioni ufficiali sul punto). Andranno poi sul punto chiarite le specificità in cui versano le associazioni sportive dilettantistiche, che sino ad ora hanno fatto riferimento non tanto alle DRE quanto agli Uffici territoriali del Coni.

Trasparenza

Il nuovo articolo 11-bis aggiunto al D.P.C.M. datato 23 aprile 2010 prevede che le amministrazioni erogatrici del contributo del cinque per mille, entro tre mesi dalla data di erogazione del contributo, provvedano alla pubblicazione in apposita sezione del proprio sito web degli elenchi dei soggetti ai quali lo stesso contributo è stato erogato, della data di erogazione e del relativo importo.

Rendicontazione

Con una consistente modifica apportata all’articolo 12 del D.P.C.M. 23 aprile 2010 viene previsto che i soggetti destinatari del contributo redigano uno specifico rendiconto, utilizzando il modulo disponibile sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti, entro il termine di un anno dalla ricezione degli importi, unitamente ad una relazione illustrativa, dal quale risulti con chiarezza la destinazione delle somme attribuite. Vengono inoltre abrogate le particolari disposizioni applicabili alle associazioni sportive dilettantistiche previste dal D.M. 2 aprile 2009, che, quindi, dovranno seguire anch’esse le regole previste per gli altri enti interessati alla ripartizione del cinque per mille.

Il rendiconto dovrà contenere:

- dati identificativi del beneficiario, tra cui la denominazione sociale, il codice fiscale, la sede legale, l’indirizzo di posta elettronica e lo scopo dell’attività sociale, nonché del rappresentante legale;
- anno finanziario cui si riferisce l’erogazione, la data di percezione e l’importo percepito;
- indicazione delle spese sostenute per il funzionamento del soggetto beneficiario, ivi incluse le spese per risorse umane e per l’acquisto di beni e servizi, dettagliate per singole voci di spesa, con l’evidenziazione della loro riconduzione alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario;
- altre voci di spesa comunque destinate ad attività direttamente riconducibili alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario;

Aderente a:



- indicazione dettagliata degli eventuali accantonamenti delle somme percepite per la realizzazione di progetti pluriennali, fermo restando l'obbligo di rendicontazione successivamente al loro utilizzo.

Esonero dal rendiconto per i "piccoli" enti

Viene, infine, previsto un esonero dall'obbligo di invio del rendiconto e della relativa relazione per coloro che hanno percepito contributi per un importo inferiore a 20.000 euro; tali soggetti dovranno comunque predisporre rendiconto e relazione entro un anno dalla ricezione del contributo, che andrà conservata per un periodo di dieci anni e presentata all'Amministrazione finanziaria in caso di esplicita richiesta.

Trasparenza

Con un nuovo articolo 12-bis inserito nel D.P.C.M. datato 23 aprile 2010 è previsto l'obbligo per le Amministrazioni erogatrici del contributo del cinque per mille di pubblicare, in apposita sezione del proprio sito web, i rendiconti e le relazioni illustrate ricevute dagli enti, entro un mese dalla ricezione.

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:

tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it

APPROFONDIMENTI

ADEMPIMENTI DIMENTICATI CON LO SPIRAGLIO DELLA "REMISSIONE IN BONIS"

Chi ha trascurato di effettuare una scelta o di inviare una comunicazione, cioè adempimenti necessari per fruire di alcuni benefici fiscali o accedere a determinati regimi opzionali, può, attraverso l'istituto della "remissione in bonis" rimediare alla disattenzione entro il prossimo 30 settembre, pagando una piccola penalità utilizzando il modello di pagamento F24.

La possibilità, in vigore da alcuni anni in quanto contemplata dall'articolo 2, comma 1, D.L. 16/2012, non permette tuttavia di compensare l'importo della sanzione con eventuali crediti del contribuente e risulta esperibile solo se la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza.

Siamo pertanto di fronte a una forma "ristretta" di ravvedimento operoso, valida soltanto nei casi in cui la s vista riguardi adempimenti formali non eseguiti alle naturali scadenze.

Aderente a:



Caratteristiche dell'istituto

Per accedere al beneficio è necessario che il contribuente:

1. *abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;*
2. *effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;*
3. *versi contestualmente l'importo della sanzione di 250 euro, senza possibilità di avvalersi della compensazione.*

In sostanza, si tratta di una opportunità valevole per salvaguardare una scelta (sia pure con l'espletamento tardivo di un adempimento) che non produce alcun danno per l'erario, nemmeno in termini di pregiudizio per l'attività di accertamento.

Per quali ipotesi può essere usata la remissione in bonis

Nella tabella che segue sono descritte le ipotesi nella quali può essere utilizzato, con certezza (in quanto precisato dalla stessa Agenzia delle entrate), il rimedio descritto.

Tardiva presentazione modello Eas	<ul style="list-style-type: none"> • Per beneficiare della non imponibilità, ai fini Ires e Iva, dei corrispettivi, delle quote e dei contributi, gli enti non commerciali di tipo associativo devono trasmettere, in via telematica, i dati e le notizie fiscamente rilevanti, mediante un apposito modello Eas, al fine di consentire gli opportuni controlli. La trasmissione deve avvenire entro 60 giorni dalla data di costituzione dell'ente. • Con la remissione <i>in bonis</i>, i contribuenti in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma che non hanno inviato la comunicazione entro il termine previsto possono fruire comunque dei benefici fiscali inoltrando il modello entro il termine di presentazione del modello Unico successivo all'omissione, versando contestualmente la sanzione pari a 250 euro.
Opzione Iva di gruppo	<ul style="list-style-type: none"> • La scelta di avvalersi di detta procedura deve essere manifestata mediante la presentazione dell'apposito modello IVA26 entro il termine di liquidazione e versamento dell'imposta relativa al mese di gennaio (ovvero, il 16 febbraio in base alle vigenti disposizioni) • Avvalendosi della remissione <i>in bonis</i>, il mancato invio del modello IVA26 è sanabile entro il 30/9
Enea comunicazione di fine lavori	<p>Il beneficio della detrazione per lavori di efficienza energetica degli edifici è subordinato all'invio di apposita comunicazione all'Enea (entro 90 giorni dalla ultimazione dei lavori), in mancanza della quale può essere sfruttata la remissione <i>in bonis</i>.</p> <p>L'istituto può essere utilizzato, alle prescritte condizioni, nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • comunicazioni omesse; • comunicazioni annullate; • comunicazioni compilate <i>on line</i> ma non inviate

Aderente a:



Cedolare secca

La tardiva presentazione del modello con cui si dà conto della opzione per la cedolare secca nelle locazioni immobiliari può essere sanata a condizione che non si tratti di un mero ripensamento. Quindi, non è possibile la remissione se:

- è già stata pagata l'imposta di registro;
- non si è inviata la raccomandata all'inquilino, in quanto l'inadempimento non è verso l'agenzia dell'entrate bensì un altro soggetto

Vi sono poi adempimenti (tassazione per trasparenza nelle società di capitali, consolidato fiscale, opzione Irap da bilancio, *tonnage tax*) per i quali in passato è sorto il dubbio se si potesse fare ricorso o meno all'istituto della remissione *in bonis*.

Per questi, dal 2015 a seguito delle disposizioni contenute nel Decreto Semplificazioni (D.Lgs. 175/2014), la manifestazione dell'opzione non viene più veicolata con l'invio di apposito modello, bensì all'interno della dichiarazione dei redditi ed è quindi venuta meno la problematica dovendosi fare ricorso alle generali regole di integrazione del modello dichiarativo.

Rimane, tuttavia, l'obbligo di presentare lo specifico modello approvato con provvedimento n. 161213 del 17 dicembre 2015 denominato *“Comunicazioni per i regimi di tonnage tax, consolidato, trasparenza e per l'opzione Irap”*, nei seguenti casi:

- variazioni del gruppo di imprese che hanno aderito al regime della *tonnage tax* (articolo 5, D.M. 23 giugno 2005);
- interruzione della tassazione di gruppo o mancato rinnovo dell'opzione (articoli 13 e 14, D.M. 9 giugno 2004);
- perdita di efficacia o conferma dell'opzione per la trasparenza fiscale (articoli 4 e 10, D.M. 23 aprile 2004);
- opzione per la determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap secondo le regole dell'articolo 5, D.Lgs. 446/1997, da parte degli imprenditori individuali e delle società di persone che non possono comunicarla con la dichiarazione Irap in quanto non tenuti alla sua presentazione per il periodo d'imposta precedente a quello a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione (ad esempio, primo periodo d'imposta di esercizio dell'attività);
- opzione per il regime di tassazione di gruppo, per il regime della *tonnage tax* o per il regime di trasparenza fiscale da parte delle società che non possono comunicarla con il modello Unico, poiché nel primo anno di attività, ovvero devono ricorrere a diverso modello Unico (ad esempio, Società di persone, SP, anziché Società di capitali, SC) in ragione della forma societaria in essere nell'annualità precedente.

Secondo la migliore dottrina la remissione *in bonis* dovrebbe trovare applicazione anche per queste casistiche, ma, mancando una presa di posizione ufficiale dell'Agenzia delle entrate, si raccomanda la massima cautela.

Aderente a:



IN SCADENZA I PROVVEDIMENTI DI ASSEGNAZIONE, CESSIONE E TRASFORMAZIONE AGEVOLATE

La Legge di Stabilità 2016 – in particolare l'articolo 1, commi da 115 a 120, L. 208/2015 – ha introdotto un regime fiscale agevolato di carattere temporaneo per consentire la possibilità di far fuoriuscire dalle società i beni strumentali (immobili e beni mobili registrati); la scadenza per realizzare tali operazioni è la **fine del mese di settembre**.

La disciplina è di sicuro interesse in quanto è possibile “liberarsi” di società con un carico tributario molto più leggero rispetto a quello che ordinariamente si verrebbe a generale; va infatti ricordato che la fuoriuscita del bene dall'impresa comporta normalmente l'emersione di plusvalenze tassabili. Tale provvedimento è di particolare interesse per le società che ricadono (o rischiano di ricadere) nella disciplina delle società di comodo.

Le agevolazioni

La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto un regime fiscale agevolato di carattere temporaneo per consentire:

- l'assegnazione agevolata dei beni della società; tale operazione, nei fatti, è una distribuzione ai soci di capitale, di riserve di capitale, di utili ovvero di riserve di utili mediante l'attribuzione di un bene in luogo del denaro. La disciplina è applicabile anche nel caso di recesso, riduzione del capitale esuberante o di liquidazione;
- la cessione agevolata ai soci;
- la trasformazione in società semplici delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni immobili (in questo caso la società rimane attiva e i beni permangono in possesso della società medesima; la società semplice, non essendo soggetto esercente attività d'impresa, esula dalla disciplina delle società di comodo).

In particolare, i beni che possono formare oggetto di assegnazione e cessione agevolata ai soci sono:

- i beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione, vale a dire diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'attività d'impresa (quelli impiegati direttamente nell'attività); è quindi agevolabile la fuoriuscita dei fabbricati abitativi, dei fabbricati strumentali (solo se tenuti a disposizione e non utilizzati, ovvero locati) e i beni merce (acquistati o costruiti al fine della rivendita).
- i beni mobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa.

L'agevolazione in questione si traduce nella facoltà della società di assegnare o cedere i beni ai soci:

- mediante l'assolvimento di **un'imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi e dell'Irap pari **all'8%**, ovvero **al 10,5%** per le società considerate non operative o in perdita sistematica in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione;

Aderente a:



- l'imposta sostitutiva va applicata su una base imponibile determinata sulla differenza tra il valore normale del bene assegnato ed il suo costo fiscalmente riconosciuto. Per l'assegnazione dei beni immobili la società può determinare il valore normale (in deroga all'articolo 9, Tuir), su **base catastale**, applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dalla normativa sull'imposta di registro. Nella diversa ipotesi di cessione dei medesimi beni immobili, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione - se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9, Tuir, o al valore catastale determinato come sopra precisato - è computato in misura, comunque, non inferiore ad uno dei due valori;
- sono inoltre previste delle riduzioni nell'applicazione sia **dell'imposta di registro** quanto delle imposte **ipotecaria a catastale** dovute nel caso di trasferimento dell'immobile.

Oltre alla disciplina dell'assegnazione, cessione e trasformazione agevolata, il comma 121 del medesimo articolo 1 ha previsto la possibilità per gli imprenditori individuali di procedere all'esclusione/estromissione dei beni immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa mediante il pagamento di una imposta sostitutiva. In particolare, l'esclusione si riferiva a tutti gli immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, Tuir, siano essi strumentali per natura che per destinazione, posseduti dall'imprenditore individuale alla data del 31 ottobre 2015.

Chi non l'avesse già fatto in precedenza, vista l'imminente scadenza del 30 settembre, data entro la quale occorre provvedere ad azionare tali provvedimenti, è necessario che valuti repentinamente tali opportunità.

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it

Aderente a: